

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/03/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO

nella persona della [REDACTED], all'udienza cartolare del 18.3.2024 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al [REDACTED]

TRA

[REDACTED], rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Iodice e Antimo Zarrillo con i quali elettivamente domicilia come in atti

RICORRENTE

C O N T R O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dai funzionari [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED]

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 15/11/2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (oggi **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**), per sentirlo condannare al pagamento in proprio favore della somma dovutale a titolo di retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL 15/3/2001 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 in cui ha prestato servizio per il Ministero convenuto con contratti a tempo determinato; deduceva che detto elemento retributivo non le era stato



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/03/2024

Il principio di diritto come sopra enunciato, che questo giudice pienamente condivide e richiama, è stato ribadito con l'ordinanza della Suprema Corte n. 629/2020, che pure si condivide e richiama, in particolare quando afferma che risulta *“conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della “retribuzione professionale docenti” ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato “compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;”*.

Il convenuto Ministero non ha in concreto contestato la quantificazione operata in ricorso della retribuzione professionale docenti spettante alla parte ricorrente per il periodo oggetto di causa, sicché gli importi richiesti risultano pacificamente quantificati in modo esatto ed al loro pagamento, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo, parte convenuta va condannata.

dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna parte convenuta MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA al pagamento in



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/03/2024

favore di [REDACTED] della somma complessiva di € 1.294,05 a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.

[REDACTED]
lite, che liquida in complessivi [REDACTED] per compensi professionali, oltre contributo

[REDACTED]
Aversa, 19.3.2024

IL GIUDICE

